



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 31.05.2024

Info/98.24/RESPONSABILITA' GESTIONE RIFIUTI: anche per il neo amministratore

**RESPONSABILITA' GESTIONE RIFIUTI:  
ANCHE PER IL NEO AMMINISTRATORE**

-----

Ai sensi dell'art. 188 del Dlgs. 152/06 è onere del produttore dei rifiuti procedere al relativo smaltimento e tale principio determina l'onere dello svolgimento delle attività prodromiche, quindi **anche il nuovo amministratore ha l'obbligo di informarsi immediatamente sulla gestione dei rifiuti prodotti dall'azienda e correggere subito eventuali errori nella classificazione.**

Questo il concetto espresso dalla **Corte di Cassazione con sentenza del 16 aprile 2024 n. 15626** che respinge la tesi dell'imputato, poi condannato per gestione illecita di rifiuti, che si basava su una generica impossibilità di effettuare l'analisi dei rifiuti perché subentrato da poco nella gestione dell'impresa.

Secondo la Corte nella condotta di chi assume la responsabilità come amministratore rientra nel concetto di "diligente organizzazione" l'onere di informarsi sulla gestione dei rifiuti e sanare immediatamente le eventuali irregolarità, anche svolgendo attività prodromiche tra cui può rientrare, ove ritenuta necessaria rispetto al processo di produzione, ai fini del corretto smaltimento, anche l'analisi dei rifiuti.

Per gli interessati allegata la sentenza.